

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 30 GENNAIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 13,00 presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana palazzo d'Orleans" - Palermo, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo della Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. giusta nota prot. n. 379/U del 27/01/2017.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale si sono riuniti alle ore 13,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione;**
3. **Procedura aggiornamento 231/01;**
4. **Reintegro personale dipendente societario;**
5. **Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo.
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico comunica che non è ancora attiva l'aggiudicazione per la fornitura dei buoni pasto elettronici, e con previsioni di attivazione nel "primo semestre 2017" come indicato sul portale, in attesa l'Amministratore unico ritiene necessario che la Servizi Ausiliari Sicilia si avvalga del "quinto



d'obbligo" sul contratto attualmente vigente per un quantitativo presunto di nr. 24.000 buoni pasto pari ad Euro 132.960,00 CIG 6501387°44. (All. 1) Il Collegio Sindacale prende atto e si riserva eventuali valutazioni.

2. Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione

L'Amministratore Unico rinvia il suddetto punto alla prossima adunanza che si terrà in prosecuzione giorno 31/01/2017 alle ore 14,00

Il Collegio Sindacale prende atto.

3. Procedura aggiornamento 231/01

L' Amministratore Unico comunica che sarà attivata la procedura negoziale con RDO sul MEPA relativa al " Servizio di revisione ed aggiornamento del modello di revisione 231/01 per un importo a base d'asta di Euro 35.000,00, modifica che andrà ad aggiornare conseguentemente il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Reintegro personale dipendente societario

L'Amministratore Unico vista la sentenza n. 192/2017 (All. 2) pubblicata il 20/01/2017 (Procedimento n. 2820/2015 RG.L.) con la quale, *"in riforma della sentenza n. 1487/2014 del Tribunale GL di Palermo dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dall'1/11/2012 e, per l'effetto, condanna la società appellata Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. ad ammettere in servizio l'appellante Signor Grassia Carmelo e a versargli una somma pari alle retribuzioni non corrisposte dal 22/01/2014 sino all'effettiva immissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge"* e *"condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in 2000,00 a titolo di compensi professionali"*. In attesa della richiesta di parere inoltrata



delibera all'unanimità

di procedere all'immissione in servizio del Signor Grassia Carmelo a seguito della prefata sentenza e di proporre ricorso in appello, da cui è discesa la reintegrazione in servizio del dipendente. Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

11. Varie ed eventuali.


Nessun argomento da trattare.

L'Amministratore Unico sospende l'adunanza alle ore 14,00, e rinvia la seduta in prosecuzione al 31 gennaio alle ore 14,00.

L'Amministratore Unico dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 14,15. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosarid Tufano


(All. 1)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Ordine di servizio
nr. 46 del 26.01.17

Ufficio GAPE
Dr. Giuseppe Malara

E, p.c. Pres. Org. di Vigilanza
Dr. Francesco Malfitana

Oggetto: "quinto d'obbligo" per la fornitura di buoni pasto CIG 6501387A44 -

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che la Società ha stipulato, a seguito di procedura ristretta nr. 6258218, un contratto per la fornitura del servizio di buoni pasto elettronici con la ditta aggiudicataria DAY RISTOSERVICE;

Visto che l'offerente aggiudicatario ha formulato in sede di gara un'offerta a ribasso rispetto all'importo a base d'asta per un valore di euro 5,54 oltre IVA per ogni buono pasto con valore facciale di 7 euro;

Considerato che la durata di tale fornitura riguarda il biennio 2015/2016 e comunque fino all'evasione dell'ultimo buono pasto spettante al 31/12/2016, con relativi ordinativi che si protrarranno anche nel primo trimestre 2017;

Verificato che in convenzione CONSIP non è ancora attiva l'aggiudicazione della fornitura di buoni pasto elettronici, con previsioni di attivazione "primo semestre 2017" come indicato sul portale;

Verificata la necessità di dovere erogare le spettanze di indennità sostitutiva mensa ai dipendenti aventi diritto;

Considerato che, nelle more dell'attivazione della convenzione CONSIP, una eventuale nuova procedura di gara, ancorché limitata nel tempo, produrrebbe un notevole aumento dei tempi e dei costi da sostenere;

Verificato che l'art. 2 del contratto con la ditta DAY prevede la possibilità di rinnovo per un massimo di 24 mesi, per casi eccezionali, alle stesse condizioni contrattuali;

Visto l'art. 106 del D.Lgs nr. 50/2016

Ritenuto opportuno e utile sia dal punto di vista tecnico che economico attendere l'aggiudicazione ufficiale in convenzione CONSIP per poi procedere con la relativa adesione;

Verificata la capienza dei fondi in bilancio;

DETERMINA

- Di avvalersi del "quinto d'obbligo" sul contratto attualmente vigente, per un quantitativo presunto di nr. 24.000 buoni pasto che assommano a euro 132.960,00.
- Di formulare il relativo ordine che vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità
- Di attivare, appena aggiudicata, la relativa convenzione CONSIP

L'Amministratore Unico
Dr. Sergio Maria Rosario Tufano

(Att. 2)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Prot. in Arrivo 8962
N. del 24 01 17

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
REG. N. 2820/2015
N° _____
Reg. Sent. Lav.
Cron. _____
N° _____ Reg. Gen. Lav.
F.A. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta
al n° 2820/2015 R.G.L., promossa

D A

CARMELO GRASSIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Spagnolo in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato nel suo studio professionale in via G.Amendola, 1, Cattolica Eraclea (AG).

- ricorrente -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Libertà n. 37.

- convenuta -

All'udienza del 20.1.2017 ha pronunciato

SENTENZA

mediante lettura di quanto segue

DISPOSITIVO

In parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a riammettere in servizio il ricorrente e a corrispondergli le retribuzioni maturate e non riscosse a partire dal 22.1.2014, oltre accessori come per legge.

Condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali che distrae in favore dell'avv. Angelina Spagnolo.

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

Firmato Da: MARTINO DANTE Enesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1630e6



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.3.2015 il ricorrente indicato in epigrafe, avendo premesso che, con sentenza del 25.10.2012, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lo stesso e la MULTISERVIZI Spa con decorrenza giuridica dalla data della pronuncia, condannando la stessa all'immediata riammissione in servizio, convenne in giudizio la S.A.S. s.c.p.a. per:

"1. sentir accertare e dichiarare che la SAS scpa è subentrata ex art. 111 cpc, art. 2112 c.c. e art. 20 della L.r. 11/2010 a Multiservizi Spa, in liquidazione, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con Grassia Carmelo, accertato e dichiarato con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1487/2014;

2. condannare e ordinare alla SAS Scpa di reintegrare immediatamente in servizio il lavoratore Grassia Carmelo;

3. condannare la SAS Scpa a corrispondere al lavoratore Grassia Carmelo le retribuzioni ed accessori di legge maturati dal trasferimento d'azienda e così dal 01.11.2012 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi a far tempo dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;

4. condannare la SAS Scpa al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni spettanti, oltre accessori di legge, dalla data del trasferimento d'azienda (01.10.2012) anche a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc".

La convenuta, ritualmente costituitasi, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.

La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.

Il ricorso va accolto.

Deve, innanzitutto, evidenziarsi come fra la Multiservizi s.p.a. e l'odierna convenuta sia intercorsa un'effettiva cessione d'azienda, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c..

Come emerge dalle pacifiche deduzioni di parte convenuta la Multiservizi ha licenziato tutto il personale, a definizione di una procedura di licenziamento collettivo, con contestuale cessazione dell'attività d'impresa (prevista ex lege per il 31 dicembre 2009 e concretamente posta in essere il 31.10.2012), avviata in attuazione della



disposizione contenuta nella legge regionale n. 11 del 2010 che ha previsto la dismissione delle società partecipate dalla Regione Siciliana e la concentrazione delle stesse per aree strategiche.

In particolare la L.R. 11/2010, all'art. 20, ha previsto l'istituzione di società (tra le quali, per l'area dei servizi ausiliari, la S.A.S. s.c.p.a.) destinate a subentrare ex lege alle società che gestivano in precedenza le corrispondenti aree (tra le quali la Multiservizi S.p.A.), disponendo che *"1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione (...) 2. Le aree strategiche della regione sono: (...) b) servizi ausiliari; (...) 6. Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino"*.

Occorre, dunque, valutare la configurabilità nella fattispecie de qua di un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la S.A.S..

Quest'ultima esclude tale ipotesi, deducendo di essersi limitata ad assumere del personale, già licenziato, attingendo dal bacino delle partecipate poste in liquidazione.

Tale difesa appare infondata, oltre che disancorata dal dato normativo.

Risulta infatti evidente che, da un lato, la S.A.S. s.c.p.a. è subentrata ex lege nella gestione dell'area dei servizi ausiliari alle società che li gestivano in precedenza tra cui la Multiservizi S.p.A. (e ciò, senza soluzione di continuità), dall'altro lato, che si è verificato tra le due società un trasferimento di azienda, intesa ai sensi dell'art. 2112 c.c. come *"qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del*



presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

In questo senso appare opportuno richiamare una recente sentenza (del 3 aprile 2014) della Corte di Appello di Palermo (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23803/2015), che al riguardo ha condivisibilmente affermato : *“Orbene, se è condivisibile l'assunto delle reclamanti secondo cui la norma di cui al comma 6 dell'art. 20 della L. regionale 11/2010 ha natura non già precettiva, bensì soltanto programmatica, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un imponibile di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958)...tuttavia essa rappresenta il primo dato da cui l'interprete deve prendere le mosse al fine di dare veste giuridica al fenomeno del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale: e cioè, che il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, dovranno “assorbire” il personale già in servizio presso le società disciolte...Risulta acquisito, pertanto, che la SAS è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale”.*

La Corte, avallando l'indirizzo seguito dalla più recente giurisprudenza comunitaria (sentenza Süzen), ha ritenuto che l'entità economica prevista dall'art. 2112 c.c. può essere anche individuata in un complesso organizzato di lavoratori, se l'attività della società consiste essenzialmente in prestazioni lavorative, con conseguente configurazione di un trasferimento di azienda ove il cessionario assuma la forza lavoro alle dipendenze del cedente.

Tale pronuncia, del tutto condivisibile, trova un concreto riscontro anche nella più recente giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2009 n. 15820) ha, infatti, ritenuto



che *“le disposizioni contenute nell’art. 2112 c.c., relative al trasferimento dell’azienda, costituiscono il frutto di un equilibrato bilanciamento tra contrapposti interessi a copertura costituzionale, ravvisabili da un lato nella libertà di iniziativa imprenditoriale, e dall’altro nel diritto dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro. Esse, pertanto, trovano applicazione anche in presenza di interventi legislativi diretti a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che la norma codicistica dovesse trovare applicazione nell’ambito del processo di organizzazione del settore elettrico attuato con D.P.C.M. 4 agosto 1999 di approvazione del piano per la cessione dell’Enel ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.l.vo. 16 marzo 1999 n. 79, non solo mancando ogni riscontro a favore di una disapplicazione dell’art. 2112 c.c., ma anche tenuto conto che l’attività era stata accompagnata da un intenso intervento sindacale proprio in materia di trasferimento del personale alle nuove società).*

Alla luce delle considerazioni che precedono, non meritano accoglimento le deduzioni difensive della SAS s.c.p.a., relative all’assenza di un obbligo di assunzione dei lavoratori della Multiservizi S.p.A. in forza dell’art. 20, comma 6, della L. R. 11/2010.

Né assume, in senso contrario, particolare pregnanza l’accordo sindacale del 27.7.2012 (sottoscritto da Multiservizi S.p.A., S.A.S. s.c.p.a., OO.SS. rappresentative e dal dirigente del S.U.P.L. - Servizio Ufficio Regionale del Lavoro di Palermo) secondo cui: *“La Multiservizi S.p.A. procederà al licenziamento del proprio personale (...), contestualmente la S.A.S. s.c.p.a. (...) si obbliga (...) ad utilizzare, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, il personale proveniente dalle società dismesse, ancorché assunto in virtù di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti in materia di assunzioni. Nell’ipotesi in cui il personale effettivamente in servizio alla data fissata ex lege del 31.12.09, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Multiservizi S.p.A. in liquidazione, fosse superiore rispetto ai fabbisogni individuati dalla S.A.S., si procederà a selezionare il personale da assumere per singola categoria di inquadramento secondo appositi criteri e requisiti soggettivi, come espressamente previsto dalla L. 223/91, concordati con le OO.SS. rappresentative con apposito accordo sindacale”.*

Appare, infatti, evidente che il contenuto di tale accordo non mira affatto ad



escludere il trasferimento d'azienda (che peraltro, come su evidenziato, è stato previsto dalla legge regionale n. 11 del 2010) ma semmai a regolarne le modalità esecutive.

Anche il riferimento agli "effettivi fabbisogni" della SAS, richiamato nell'accordo, non appare decisivo ai fini della presente controversia; l'acclarata illegittimità dei contratti di somministrazione impugnati dinanzi al Tribunale di Agrigento, ha determinato la costituzione giudiziale di un contratto di lavoro a tempo indeterminato fra il ricorrente e la Multiservizi, con effetto dalla data della suddetta pronuncia (ovvero dal 25.10.2012).

Pertanto, quand'anche si volesse dar rilievo ai suddetti accordi sindacali (quali atti esecutivi della norma programmatica), l'odierno ricorrente "già in servizio" (per effetto della conversione giudiziale) presso Multiservizi S.p.A. alla data dell'effettivo trasferimento d'azienda (31.10.2012), avrebbe dovuto far parte di quel "bacino di personale" dal quale la S.A.S. sarebbe stata "chiamata ad attingere".

Diversamente opinando, infatti, si opererebbe una disparità di trattamento "ingiustificata" (perché unicamente ancorata alla fonte - giudiziale o negoziale - del rapporto di lavoro) tra gli odierni ricorrenti ed il restante personale dipendente della Multiservizi S.p.A. "in servizio" alla data del 31.10.2012.

Pertanto anche il ricorrente deve farsi rientrare nel "ramo d'azienda" ceduto per effetto della dismissione di Multiservizi S.p.A. o, comunque, concorrere con gli altri dipendenti nella selezione del personale "secondo i fabbisogni di SAS s.c.p.a."

Ugualmente infondata appare, poi, l'ulteriore deduzione difensiva, prospettata dalla convenuta, in ordine all'inapplicabilità ad essa dell'art. 2112, non potendosi assimilare la Sas ad una pubblica amministrazione.

Appare, in primo luogo, prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'opinione secondo cui la totalitaria partecipazione pubblica (nel caso di specie, regionale) della suddetta società non faccia venir meno la natura privatistica di essa.

Non v'è dubbio infatti che una società per azioni sia un soggetto di diritto privato ed, in quanto tale, sottoposto in via principale alla disciplina privatistica.

Diversamente opinando non si spiegherebbero le ragioni sottese alla scelta legislativa di ricorrere ad uno strumento privatistico per l'affidamento di un pubblico servizio e, meno ancora, si spiegherebbero quelle espresse previsioni normative contenute in diversi testi legislativi naturalmente indirizzati alle pubbliche amministrazioni ed



espressamente estesi, in via quindi del tutto eccezionale, alle società a partecipazione pubblica (come l'art. 22 della L. 241/90, impropriamente richiamato da parte convenuta per provare la tesi opposta).

Corroborano la soluzione ermeneutica qui prospettata sia la consolidata giurisprudenza che ha pacificamente ammesso la conversione dei contratti a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. (partecipata in via maggioritaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) sia, più in generale, la recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui *“la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (comune, Provincia, etc) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte”* (cfr. Cass. civ. 7705/2005).

Non può, peraltro, alterare le considerazioni che precedono il richiamo, operato dalla convenuta, all'affidamento ad essa di un pubblico servizio *“in house providing”*.

Anche sul punto appare opportuno richiamare la condivisibile pronuncia della Corte di Appello di Palermo (cit. e confermata anche sul punto dalla Suprema Corte) che ha escluso a monte la natura giuridica di *“società in house providing”* della S.A.S. sancendo che: *“lo statuto della SAS (art. 25) prevede il “controllo analogo” (che appare riprendere il termine utilizzato dalla giurisprudenza), ma, al di là del fatto che non ne fornisce una precisa definizione, lo attribuisce ai soci azionisti (come accade in ogni società per azioni), attraverso un comitato, e lo finalizza alla verifica della rispondenza degli atti del consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione regionale, nonché al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi. Gli artt. 30 e 31, poi, attribuiscono al collegio sindacale il controllo contabile e la revisione legale dei conti, a condizione che in quest'ultimo caso sia integralmente costituito da revisori o da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ancora una volta in perfetta aderenza alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune. Deve escludersi, pertanto, che alla luce delle disposizioni dello statuto, la S.A.S. sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, sì da potersi affermare che la stessa non configuri un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico che ne detiene il capitale, bensì una vera e propria “longa manus” della pubblica amministrazione, soggetta come tale allo statuto normativo proprio di questa”.*

Le considerazioni fin qui esposte permettono, di escludere, come opinato dalla



S.A.S., l'inapplicabilità dell'art 2112 c.c. alla fattispecie in esame in ragione della presunta natura di pubblica amministrazione delle convenute.

Oltre a ribadire quanto già espresso, è poi appena il caso di ricordare come l'art. 2112 c.c. nel regolamentare il fenomeno successorio nell'attività d'impresa non faccia esclusivo riferimento ai soggetti di diritto privato (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 2281 del 31 gennaio 2013 : *"In tema di pubblico impiego, i due termini utilizzati dall'art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (disciplinante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della suddetta disposizione - in funzione della tutela dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferite - ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico a prescindere dallo strumento tecnico adoperato"* e Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2010, n. 21278 : *"l'art. 2112 c.c., nel testo modificato dall'art. 47, legge 29 dicembre 1990 n. 428, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CE, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante"*).

In termini conclusivi, dunque, la società convenuta, nella sua qualità di cessionaria dell'azienda trasferita dalla Multiservizi s.p.a., deve ritenersi tenuta (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) a riammettere in servizio il ricorrente, sulla scorta della pronuncia emessa dal Tribunale di Agrigento.

In forza del generale principio sancito dall'art. 1217 c.c., la convenuta deve, d'altro canto, ritenersi tenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore solo a partire dalla data in cui il lavoratore l'ha messa in mora, offrendo le proprie prestazioni lavorative e cioè dal 22.1.2014 (data di ricezione della nota del 13.1.2014 cfr. all. 5 e 6 della produzione attorea).

Non può, infine, essere accolta la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi condividere l'opinione della Suprema Corte secondo cui *"la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e*



officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa" (V. Cass. 11-2-2014 n. 3003).

Nel caso di specie, considerato che le pronunce (specie della Suprema Corte) cui si è fatto riferimento sono state emesse dopo l'instaurazione del presente giudizio, deve escludersi la mala fede o la colpa grave della resistente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 20/01/2017.

IL GIUDICE

Dante Martino

